



SENT. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Luisa de PETRIS Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59127** del registro di segreteria proposto da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv.

Elena Pettinau - pec elena.avvpettinau@legalmail.it

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n.70/2021, depositata in data 1° marzo 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2024, con l'assistenza del dott.

Riccardo Giuseppe Carlucci ed omessa, con il consenso delle parti, la relazione del magistrato relatore Acanfora, l'avv. Giannico per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale sarda, in composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso promosso dall'appellato, ex appartenente all'Aeronautica militare in quiescenza dal 19 febbraio 2020 con un'anzianità di servizio di anni 10, mesi 8 e giorni 29 maturata alla data del 31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni e dunque, destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092.

Il giudice di primo grado, nell'aderire ai principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, ritenuti estensibili anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione

della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile alla predetta data del 31 dicembre 1995, nonché alla liquidazione degli arretrati oltre interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo differenziale, rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino al pagamento.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'INPS, con atto notificato in data 2° agosto 2021 e depositato in pari data, deducendo la **“Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”**.

L'Istituto, nel prendere atto del deferimento di un'altra questione di massima all'organo nomofilattico al fine di dirimere i contrasti giurisprudenziali, ha ritenuto comunque di aderire all'orientamento della prevalente giurisprudenza delle Sezioni di appello che esclude l'estensione dei principi fissati dalla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite a coloro che sono stati collocati in quiescenza con più di 20 anni di servizio effettivo utile e che al 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità utile a pensione inferiore a 15 anni.

Conclusivamente, ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello.

Il sig. OMISSIS si è costituito in giudizio depositando una memoria in data 27 luglio 2023, col patrocinio dell'avv. Elena Pettinau, in cui chiede il rigetto del gravame con conferma del riconoscimento del suo diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l'attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, come individuato dalle Sezioni riunite con le sentenze richiamate, con decorrenza dalla data del

collocamento in quiescenza , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con liquidazione di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

L'avv. Pettinau ha inviato in data odierna, stante l'impossibilità a comparire in udienza, un'istanza di passaggio in decisione della causa.

Nell'udienza pubblica odierna l'avv. Giannico comparsa per l'INPS, nel riportarsi integralmente all'appello, ha insistito affinché venga accolto.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame è infondato.

Il Collegio aderisce infatti all'orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021, richiamata nella sentenza impugnata e recepito dall'ormai granitica giurisprudenza delle Sezioni di appello (*ex plurimis*, tra le più recenti, Sez. II app. nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313,312,165, 139, n.130 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app. nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. III app. nn. 97 e 99 del 2022; Sez. app. Sicilia n.14/2022).Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se *“il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità*

ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia “applicabile al di fuori del contesto di riferimento” e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell'art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di “*duplicazione della valorizzazione dei trattamenti*” con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all'univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell'art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota

retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

L'unico coefficiente compatibile con l'attuale quadro legislativo è stato quindi individuato nella predetta misura del 2,445%, ottenuta mettendo al numeratore 44 e *“a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno”* in quanto utile a consentire di applicare *“una scala di accrescimento reale”* rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari, come l'odierno appellato, collocati in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, anche questa recepita pacificamente dalle sezioni di appello (tra le più recenti, Sez. III app. n.322/2023; Sez. II app.n.183/2023, n.340/2023).

Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo nomofilattico, di talchè rigetta l'appello.

Per ciò che concerne le spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica n.12/2021/QM, intervenuta in pendenza del gravame, ne giustificano l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

- respinge l'appello;

-compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 GENNAIO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26 GENNAIO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 GENNAIO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole